



I caso del mese

Ogni mese presentiamo un caso reale che servirà da spunto per riflettere sull'applicazione delle numerose disposizioni normative in materia di sicurezza e sulle possibili conseguenze per gli operatori coinvolti

di **Maurizio Prosseda**

Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione

Soggetti esterni all'azienda quali responsabilità per il datore di lavoro

Il caso in esame questo mese ci consente di esaminare la problematica dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei confronti di soggetti esterni che, a qualsiasi titolo, accedano nei luoghi di lavoro.

Il Fatto

Il caso portato all'esame dei giudici, riguarda uno scontro tra un automezzo in entrata sul piazzale aziendale ed una piattaforma sovrastante l'accesso allo stesso.

Per tali fatti il Tribunale competente aveva proceduto a condannare Tizio, quale amministratore unico della società proprietaria dei luoghi di lavoro per i reati di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 81/08, avendo questi omesso di installare la necessaria cartellonistica che informasse della situazione di pericolo dettata, in particolare, dell'esistenza della predetta piattaforma.

Tizio ricorreva avverso tale decisione, lamentando, la non corretta applicazione degli artt. 2 e

163 del TUS, le cui previsioni, a proprio dire, avevano come riferimento solo i dipendenti del datore di lavoro, con esclusione quindi di tutti coloro non legati all'azienda da qualsivoglia rapporto di lavoro, come appunto il conducente del mezzo, protagonista dello scontro.

Peraltro Tizio, come secondo motivo di impugnazione della sentenza, faceva riferimento alla mancata considerazione dell'altezza dell'automezzo in entrata, superiore ai limiti fissati dal Codice della strada.

Il Diritto

Recita l'art. 163 del D.Lgs. n. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro: *“Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizio-*





ni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII". La Suprema Corte sgombra subito il campo da ogni equivoco allorquando, nella sentenza in commento, dichiara in via preliminare inammissibile il secondo motivo del ricorso, posto tra l'altro che "... l'eventuale violazione delle norme sui trasporti posta in essere dal conducente del mezzo che collide con la piattaforma non fa venire meno l'obbligo per il titolare dell'opificio di provvedere alla segnalazione di un ostacolo anche solo potenziale, ove quest'obbligo sussista ...".

Ecco allora che la questione si pone sulla circostanza, sicuramente prevalente, dell'individuazione dei soggetti tutelati dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, che il ricorrente asserisce, nel caso di specie, limitata ai dipendenti del datore di lavoro. A tal riguardo la Corte di Cassazione, ribadendo il consolidato orientamento in materia (v. Cass. Pen. n. 23147 del 17/4/2012), osserva che "In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non so-



no dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verificano a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità,

atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi".

Si tratta di principio che risponde all'esigenza di prevenzione in favore di tutti coloro che vengono in relazione con i luoghi di lavoro, tale dovendosi intendere anche il piazzale e il relativo accesso utilizzati per il transito e lo stazionamento dei mezzi che trasportano beni necessari per l'attività produttiva. Ora, è evidente che l'accesso di un automezzo non può dirsi occasionale o imprevisto e che non appare né illogico, né in contrasto con la volontà della legge la decisione del Tribunale che ha ritenuto omessa la doverosa segnalazione di una piattaforma che lo stesso ricorrente afferma essere di poche decine di centimetri più alta del massimo di trasporto consentito. Del resto, la lettura del comma secondo dell'art.163, citato, rende evidente che al datore di lavoro è fatto obbligo di apporre tutti i segnali stradali necessari alla regolazione del traffico interno al luogo di produzione e all'opificio, così confermandosi in modo inequivoco la finalità e il contenuto delle regole di prevenzione che non possono che avere come riferimento tutti coloro che vengono a trovarsi coinvolti nella mobilità interna.

La Sentenza

Alla luce dei principi sopra esposti la Suprema Corte (Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2014, n. 956), ha rigettato il ricorso, condannando Tizio anche al pagamento delle spese processuali.